

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2018, n. 351.

L.R. 11/2009 art. 3 - Criteri generali per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell'art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i..

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"L.R. 11/2009 art. 3 - Criteri generali per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell'art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i."** e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare i "Criteri generali per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell'art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i." di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di fissare il termine di 2 anni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente atto per l'adeguamento delle garanzie finanziarie già prestate, ovvero anticipatamente in caso di scadenza prima del termine o di modifica dell'impianto autorizzato o iscritto;

3) di stabilire che l'Allegato 3 alla D.G.R. n. 749/2003 è sostituito dall'Allegato A del presente atto;

4) di stabilire altresì che il presente atto sostituisce integralmente la D.G.R. n. 277/2005 e la D.G.R. n. 1881/2010;

5) di dare mandato al competente Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA) di adottare entro 20 giorni dalla presente deliberazione lo schema di polizza per la prestazione delle garanzie finanziarie e relativo schema di calcolo;

6) di incaricare il Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA) di trasmettere il presente atto alle Province;

7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. 11/2009 art. 3 - Criteri generali per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell'art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i..

Vista la L.R. 11/2009 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate", in particolare, l'art. 3 - Funzioni della Regione - comma 1 ed e) per il quale la Regione stabilisce indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209 e 211 del D.Lgs. 152/2006 (lett. d) e per la comunicazione di inizio attività di cui agli artt. 214-215-216 del medesimo decreto, ivi comprese le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie e i relativi importi.

Vista la D.G.R. n. 749 del 5 giugno 2003, integrata dalla successiva D.G.R. n. 1819 del 2 dicembre 2003, con la quale sono stati approvati gli indirizzi e criteri per l'approvazione dei progetti, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22" e, in particolare, l'Allegato 3) che disciplina le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie da versare a favore della Regione per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, successivamente confermate con D.G.R. n. 1881/2010.

Vista la D.G.R. n. 277 del 15 febbraio 2005 successivamente confermata con D.G.R. n. 1881/2010 con la quale sono stati approvati i criteri, modalità e importi per la prestazione delle garanzie finanziarie da versare a favore della Provincia competente per territorio per le comunicazioni di inizio attività di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 e

s.m.i. (procedure semplificate).

Vista la nota prot. n. 0019331/TRI del 18 luglio 2014 (Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti) con cui il Ministero ha comunicato alle Amministrazioni regionali *"di aver elaborato uno schema di decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera g) e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di determinare i requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria, nonché, i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai gestori degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti. L'iter si perfezionerà nei tempi tecnici necessari. Sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune nell'ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari di procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o da mantenere, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*.

Preso atto del protrarsi, ancora oggi, della mancata adozione del decreto del Ministero dell'Ambiente di cui all'art. 195, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Considerato che, conseguentemente all'evoluzione del quadro normativo, le attività di gestione dei rifiuti e i relativi impianti di trattamento hanno subito negli ultimi anni notevoli trasformazioni che hanno modificato l'impiantistica regionale, oggi volta a prevalenti attività di recupero in luogo delle attività di smaltimento, con conseguenti modifiche dei quantitativi trattati e delle tipologie di trattamenti. Gli attuali criteri regionali utilizzati per la determinazione degli importi a garanzia devono essere conseguentemente ridefiniti.

Ritenuto opportuno aggiornare i criteri generali per la determinazione degli importi e la prestazione delle garanzie finanziarie, prevedendo di commisurare l'importo della garanzia sulla base della tipologia di attività (smaltimento o recupero) e della tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e in misura proporzionale alla capacità massima di stoccaggio, salvo stabilire un importo minimo comunque da garantire.

Ritenuto altresì opportuno applicare gli stessi criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie gli di impianti di smaltimento e recupero rifiuti di cui all'art. 208 del Capo IV (autorizzazioni e iscrizioni) del decreto legislativo n. 152/2006 e agli impianti di recupero di cui agli artt. 214-216 del Capo V (procedure semplificate) prevedendo per questi ultimi un coefficiente di riduzione pari al 50%.

Visto il documento allegato al presente atto "Criteri generali per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti di cui all'art. 208 e agli artt. 214-216 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i."

Ritenuto opportuno approvare in via sussidiaria alla norma statale il documento allegato al fine di uniformare su tutto il territorio regionale la prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Regione e delle Province per l'esercizio, rispettivamente, di impianti di smaltimento e recupero rifiuti di cui all'art. 208 e l'esercizio degli impianti iscritti al Registro provinciale delle imprese di cui all'art. 216 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i..

Ritenuto altresì opportuno fissare il termine di 2 anni per l'adeguamento delle garanzie finanziarie già prestate alla data del presente atto, ovvero anticipatamente in caso di scadenza prima del termine o di modifica dell'impianto autorizzato o iscritto.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO A

Criteri generali per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell'art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

1. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE GARANZIE FINANZIARIE

1.1. L'importo della garanzia finanziaria è calcolato, per ciascuna tipologia di attività, dal prodotto della quantità annuale di rifiuti autorizzata (tonn) o della capacità massima di rifiuti "stoccabile" (tonn) per il corrispondente parametro di riferimento (€/tonn) salvo l'applicazione degli importi fissi e fermo restando l'applicazione degli importi minimi da garantire come da tabella seguente. Per capacità massima di rifiuti "stoccabile" si intende la somma dei quantitativi di rifiuti messa in riserva (R13), in deposito preliminare (D15), in carico nel ciclo di trattamento (capacità di carico) e dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero.

Attività	Capacità massima stoccabile/autorizzata annuale	Parametro di riferimento €/tonn	Importo Minimo da garantire non soggetto a riduzioni ⁽¹⁾
1. Attività di smaltimento di cui all'allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i rifiuti pericolosi. (Ad eccezione delle discariche disciplinate dal D.Lgs. 36/2003).	Capacità massima stoccabili	775,00 €/t	€ 600.000,00
2. Attività di recupero di cui all'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i rifiuti pericolosi.	Capacità massima di rifiuti stoccabili	775,00 €/t	€ 600.000,00
3. Centri di rottamazione.	Quantitativo annuo di rifiuti autorizzati	80,00 €/t	€ 300.000,00
4. Attività di smaltimento di cui all'allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i rifiuti non pericolosi. (Ad eccezione delle discariche disciplinate dal D.Lgs. 36/2003).	Capacità massima di rifiuti stoccabili	250,00 €/t	€ 300.000,00
5. Attività di recupero di cui all'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i rifiuti non pericolosi. (Ad eccezione delle attività disciplinate ai seguenti punti 6, 7 e 8).	Capacità massima di rifiuti stoccabili	200,00 €/t	€ 300.000,00
6. Attività di recupero di cui all'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per rifiuti non pericolosi costituiti da carta, cartone, plastiche, legno e sughero.	Capacità massima di rifiuti stoccabili	50,00 €/t	€ 300.000,00
7. Attività di recupero di cui all'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi, non ferrosi e loro leghe.	Capacità massima di rifiuti stoccabili	15,00 €/t	€ 300.000,00
8. Attività di recupero di cui all'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per rifiuti non pericolosi costituiti da inerti e vetro.	Capacità massima di rifiuti stoccabili	10,00 €/t	€ 300.000,00

9. Stazioni di trasferimento per rifiuti urbani.			€ 50.000,00
--	--	--	-------------

(1) Per le attività svolte a seguito della comunicazione di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (procedure semplificate) gli importi minimi sono ridotti del 50%.

1.2. Nel caso di impianti in cui coesistono differenti tipologie di attività, l'importo della garanzia finanziaria è calcolato sommando i contributi di ciascuna attività come sopra calcolati, con un importo minimo da garantire comunque non inferiore all'importo minimo previsto per l'attività per la quale è previsto l'importo minimo più elevato.

2. CASI DI RIDUZIONE

2.1. Costituisce presupposto per la riduzione dell'ammontare delle garanzie finanziarie l'adesione, da parte delle aziende interessate, ai sistemi di gestione ambientale. In particolare:

- a) le aziende in possesso della registrazione di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) possono chiedere la riduzione del 50% (cinquanta per cento) dell'importo della garanzia finanziaria come sopra determinata;
- b) le aziende in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato, possono chiedere la riduzione del 40% (quaranta per cento) dell'importo della garanzia finanziaria come sopra determinata.

2.2. Le riduzioni di cui ai precedenti punti 2.1. a) e 2.1. b) non si applicano all'importo minimo da garantire e non sono cumulabili.

2.3. La riduzione è ammessa previa verifica del possesso dell'attestazione della registrazione EMAS o della certificazione UNI EN ISO 14001 in corso di validità.

2.4. Le aziende che intendano continuare ad avvalersi delle riduzioni di cui alle lettere a) e b) dovranno dimostrare il permanere delle condizioni per il mantenimento del beneficio.

2.5. Nel caso di perdita di validità della registrazione EMAS o della certificazione UNI EN ISO 14001, a pena di revoca dell'autorizzazione, l'azienda è tenuta ad adeguare la garanzia finanziaria all'intero importo come sopra determinato.

3. PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE E CONDIZIONI GENERALI

3.1. Le garanzie finanziarie, a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo alla gestione dell'impianto (autorizzazione unica o comunicazione di procedura semplificata), sono prestate "a prima chiamata" ai sensi dell'art. 1 della Legge 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i. e nel rispetto dello schema di polizza predisposto dal Servizio regionale competente, con una delle seguenti modalità:

- a) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del Regio Decreto 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.;
- b) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; a tale riguardo si farà riferimento all'autorizzazione rilasciata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo o dagli elenchi da questo pubblicati (IVASS);
- c) reale e valida cauzione effettuata mediante versamento su conto corrente IBAN IT 38 N 07601 03000 000000143065 intestato a Regione Umbria, presso Istituto Tesoriere UniCredit S.p.A.;

d) reale e valida cauzione effettuata mediante versamento su conto indicato dalla Provincia di Perugia ovvero dalla Provincia di Terni, per le sole attività svolte ai sensi degli art. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Le garanzie di cui alle lettere a) e b) sono prestate nel rispetto dello schema di polizza predisposto dal Servizio regionale competente.

- 3.2. Le garanzie, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del Codice Civile, dovranno avere validità, ai fini degli obblighi derivanti dalla medesima autorizzazione, sino a un anno dalla data di scadenza; decorso tale termine devono intendersi automaticamente svincolate.
- 3.3. Le garanzie potranno essere prestate anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione per un periodo comunque non inferiore a 5 anni; il rinnovo delle singole garanzie dovrà intervenire almeno sei mesi prima della scadenza, senza soluzione di continuità nell'espletamento dell'obbligo di garanzia, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.
- 3.4. L'ammontare delle somme garantite dovrà essere rivalutato, in caso di escussione, secondo l'indice ISTAT del costo della vita calcolato da Gennaio 2018 alla data di escussione stessa; a tal fine dovrà essere prevista una specifica clausola nelle condizioni contrattuali della garanzia.
- 3.5. Lo svincolo anticipato delle somme garantite, rispetto ai termini temporali di cui sopra, potrà avvenire, previa istanza motivata, solo ed esclusivamente a seguito di nulla osta da parte all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.
- 3.6. La società che presta la garanzia può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con l'effetto della cessazione della garanzia dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla comunicazione alla Regione Umbria/Provincia competente e al contraente, da effettuarsi mediante PEC. In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Regione/Provincia competente può avvalersene ai sensi e nei termini di cui al successivo punto 3.7.
- 3.7. Le garanzie finanziarie possono essere escusse dall'ente competente (Regione o Provincia competente per territorio) qualora, in presenza di comportamento commissivo od omissivo rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa l'ingiustificata sospensione dell'attività, sia necessario provvedere, a titolo esemplificativo, anche disgiuntamente e a più riprese, allo smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o ripristino anche ambientale dello stato di fatto, all'eventuale sistemazione dell'area, al completamento delle attività od opere previste dal progetto.
- 3.8. In caso di cauzione effettuata mediante versamento, il deposito cauzionale verrà introitato nel bilancio regionale/provinciale entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento espresso che ne dispone i motivi e la misura dello stesso, ai sensi e nei termini di cui al precedente punto 3.7.
- 3.9. In caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dal soggetto fideiussore entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, l'azienda di credito/impresa di assicurazioni non godranno del beneficio della preventiva escussione del soggetto autorizzato.

4. NORMA TRANSITORIA

- 4.1. I soggetti intestatari del titolo abilitativo alla gestione dell'impianto in esercizio alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del presente allegato sul B.U.R., devono adeguare le garanzie finanziarie prestate entro due anni.